

CIRCOLARE N.03/2025

Alle Agenzie per il Lavoro

Ad Assolavoro

Ad Assosomm

Alle OO.SS. NIDIL CGIL

FELSA CISL

UILTEMP

Loro Indirizzi

Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETÀ - Termini per la presentazione delle domande di rimborso dell'Assegno di integrazione salariale (AIS) 2024 e primo semestre 2025 - Indicazioni operative sulla rendicontazione dei rimborsi

Si comunica che nella seduta del 26 febbraio u.s., il Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà ha fissato **il termine ultimo del 30 giugno 2025** per la presentazione di istanze AIS relative a procedure di Cassa **attivate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.**

Inoltre, si informano le ApL che per le Casse **attivate nel primo semestre 2025** le relative domande di rimborso al Fondo dovranno essere presentate **entro e non oltre il 16 gennaio 2026.**

Si anticipa che con successive comunicazioni, saranno fornite specifiche indicazioni, al fine di consentire alle ApL il progressivo allineamento ai termini di presentabilità attualmente previsti dalle procedure vigenti.

Quanto ai **dati da dichiarare al Fondo**, si precisa che, con esclusivo riferimento alle istanze di rimborso AIS che riguardano procedure di Cassa **attivate a partire dal primo gennaio 2025**, a seguito di espressa richiesta della Direzione Generale Ammortizzatori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è **obbligatorio per le ApL**, ai fini della presentazione delle istanze stesse, **specificare**, nella sezione A – Dati Impresa utilizzatrice, le seguenti informazioni:

- **"Numero di protocollo"** e **"Data del provvedimento di autorizzazione"** adottato/emanato dall'Ente competente. Qualora siano presenti più provvedimenti di autorizzazione nell'ambito di una stessa istanza di rimborso relativa ad un determinato periodo, il numero di protocollo e la data di autorizzazione dovranno essere indicati separatamente, nei diversi campi a disposizione nella menzionata sezione. Si ricorda che, nel caso di FSBA (Fondo di Solidarietà bilaterale dell'Artigianato) la data del provvedimento, da inserire in FTWEB, corrisponde alla data di invio della richiesta dell'utilizzatore di accesso alla prestazione (tale data viene rilasciata direttamente dalla piattaforma Sinaweb al momento della richiesta da parte dell'utilizzatore al Fondo Artigiani).



- **"Distribuzione dell'orario settimanale di lavoro"**, intendendo l'orario settimanale di lavoro prevalente applicato nell'Unità Produttiva coinvolta dalle procedure di Cassa, sulla base dell'effettivo contratto aziendale applicato. La distribuzione dell'orario da indicare sarà pari a 5, 6, o 7 giorni a settimana.
- **"Giornate di Cassa fruita"**, riportando il numero delle giornate fruita dai lavoratori somministrati all'interno del periodo autorizzato (rispetto a tutti i lavoratori in somministrazione coinvolti dalla Cassa). Si ricorda che, stante la normativa vigente, anche una sola ora di cassa, fruita nell'arco della giornata, equivale ad una giornata fruita e che, nel caso di più lavoratori ridotti/sospesi durante la medesima giornata, la giornata fruita è sempre una. Esempio:
 - 3 lavoratori somministrati in sospensione/riduzione di orario di lavoro in 3 giorni diversi → le giornate da indicare nel campo sono 3;
 - 4 lavoratori somministrati in sospensione/riduzione di orario di lavoro nello stesso giorno → il valore delle giornate fruita da indicare è 1.

Conseguentemente si precisa che:

- per le domande **AIS 2025 ad oggi già presentate** → in fase istruttoria il Fondo richiederà alle ApL l'inserimento dei dati sopra elencati nelle apposite sezioni della piattaforma FTWeb che saranno rese visibili al momento della richiesta di integrazione;
- per le domande **AIS 2025 da presentare** successivamente alla data di invio della presente Circolare → le ApL dovranno indicare obbligatoriamente i suddetti dati in fase di presentazione della domanda mediante i campi presenti in piattaforma.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Carla Cianciullo